ALLEGATO D

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.5

COLTIVAZIONE DELLE VARIETÀ LOCALI, NATURALMENTE ADATTATE ALLE CONDIZIONI LOCALI, A RISCHIO DI ESTINZIONE

Indice generale

1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione	2
2. Condizioni di ammissibilità	2
3. Criteri di selezione delle domande	3
4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	3
5. <u>Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli</u>	con altre
misure/sottomisure/tipo di operazioni	4
<u>6. Limitazioni</u>	<u>5</u>
7. <u>Fissità degli appezzamenti</u>	5
8. Determinazione delle superfici	6
9. Definizione del quadro finanziario	6
10. Adempimenti procedurali	6
10.1 Domanda di aiuto e di pagamento	6
10.2 Domanda di estensione	7
10.3 Modifiche, termini, ritardi	7
10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO	8
10.5 Fasi del procedimento annualità 2016	8
10.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BI	ENEFICIARI9
11. Condizionalità	9
12. Requisiti minimi	9
13. Attività agricola	
14. Clausola di revisione	10
15. Causa di forza maggiore	<u>10</u>
16. Comunicazione per cause di forza maggiore	10
17. Cessione	10
17.1 CESSIONE TOTALE	10
17.2 CESSIONE PARZIALE	11
18. Conversione degli impegni	12
19. Rinunce agli impegni	<u>13</u>
20. Istruttoria dei recuperi	
21. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o	<u>di</u>
pagamento	13
22 dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni	13

1. DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione è volta a sostenere la reintroduzione sul territorio regionale, della coltivazione delle varietà locali, minacciate di erosione genetica di seguito dette "varietà locali a rischio di estinzione", al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani. A tal fine il tipo di operazione prevede due interventi:

- 10.1.5.a "Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee": sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 suddetto e nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, direttiva 2009/145/CE, DLgs 149/2009, Decreto Legislativo 267/2010.
- 10.1.5.b "Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)": sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel suddetto Repertorio regionale della LR 64/04 come varietà locali toscane a rischio di estinzione e nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui alla Direttiva 2008/90/CE e all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il presente tipo di operazione viene attivata per annata agraria. Per annata agraria si intende, ai fini del presente atto, il periodo intercorrente tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno gli imprenditori che hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazione di normative in materia di lavoro.

2.2 Superfici

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Superfici minime di coltivazione:

- per le specie erbacee, ed in particolare:
 - per le varietà di specie agrarie di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 di attuazione della Direttiva 2008/62/CE, la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro);
 - o per le varietà orticole di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della Direttiva 2009/145/CE, la superficie minima è pari a 100 metri quadrati;
- per le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite), di cui al registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla

produzione di frutti, Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124, la superficie minima di coltivazione è quella relativa ad un minimo di 100 piante; per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno. In caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse, ai fini del calcolo della superficie a premio, si considerano comunque 20mq a pianta. L'impianto delle specie legnose da frutto deve essere esistente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3. Criteri di selezione delle domande

Criterio	Specifiche	Punti (fino a)
Zone soggette a vincoli natu-	% di superficie condotta della UTE ricadente in zona svantaggiata >60%	6
rali o ad altri vincoli specifici (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013)	% di superficie condotta della UTE ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	3
II In Zone Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS	% di superficie condotta della UTE ricadente in Zone Natura 2000 >50%	10
	% di superficie condotta della UTE ricadente in Zone Natura 2000 > 5% ≤ 50%	8
III Aree Protette e SIR fuori zone Natura 2000	% di superficie condotta della UTE ricadente nelle aree protette>50%	9
IV Zone ZVN	% di superficie condotta della UTE ricadente in ZVN >50%	5

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno è la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 e:

- **per le specie erbacee**, iscritte contemporaneamente nel "registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi" come "varietà da conservazione";
- per le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite), iscritte contemporaneamente "nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti" di cui al Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 in attuazione della Direttiva 2008/90/CE.

L'impegno è in entrambi i casi quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione come riportata nel par. "Condizioni di ammissibilità".

L'elenco delle varietà ammesse è il seguente:

SPECIE ERBACEE

- 1. Zucchino Mora Pisana
- 2. Cicoria del Marzocco

- 3. Radicchia di Lucca
- 4. Pomodoro Canestrino di Lucca
- 5. Pomodoro Pisanello
- 6. Fagiolo Zolfino
- 7. Fagiolo Rosso di Lucca
- 8. Fagiolo Malato
- 9. Fagiolo Giallorino della Garfagnana
- 10. Fagiolo Stortino di Lucca
- 11. Fagiolo Schiaccione di Pietrasanta
- 12. Fagiolo Mascherino
- 13. Fagiolo Fico di Gallicano
- 14. Fagiolo Diecimino
- 15. Fagiola Garfagnina
- 16. Fagiolo Aquila o Lupinaro
- 17. Cipolla Rossa Massese
- 18. Cavolo Braschetta o Nero Fiorentino
- 19. Cardone Gobbo
- 20. Bietola Verde da Taglio Lucchese
- 21. Bietola Livornese da taglio.

L'elenco viene periodicamente aggiornato.

Per le specie erbacee, nel rispetto delle superfici minime indicate nel par. "Condizioni di ammissibilità", la superficie ammessa a coltivazione e soggetta ad impegno può variare nel corso dell'impegno stesso.

Le varietà delle sole specie erbacee oggetto di impegno, possono variare anche da un anno all'altro nell'ambito dell'elenco riportato nel bando.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

5. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i).

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:

• <u>varietà iscritte al registro nazionale delle varietà, come varietà da conservazione di specie definite "agrarie"</u> di cui al D.M. del 17-12-2010 su "Disposizioni applicative del decreto legislativo

29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 240,00 euro/ha;

- <u>varietà iscritte al registro nazionale delle varietà, come varietà da conservazione, di specie definite "ortive"</u> di cui al D.M. 18 settembre 2012 su "Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 600,00 euro/ha;
- <u>varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto</u> (olivo incluso; escluso vite) di cui al D.Lgs. 25/06/2010 n. 124 su "Attuazione della Direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di fruttiferi": <u>massimo 790,00 euro/ha</u> per una superficie di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante ad ettaro. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

• Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)

Seminativi: 240 €/haOrtive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

In combinazione con la misura 11:

Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)

Seminativi: 244 €/haOrtive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura 11.

6. LIMITAZIONI

I Coltivatori Custodi della stessa varietà oggetto di impegno della presente operazione, devono rinunciare al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane.

Nel caso in cui un beneficiario del presente tipo di operazione diventi Coltivatore Custode della stessa varietà oggetto di impegno (durante il periodo di durata dell'impegno suddetto) e non rinunci espressamente al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane, sono recuperate le somme già percepite a titolo del presente tipo di operazione.

7. FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

La superficie su cui si applica l'impegno relativamente alle specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

Per le specie arboree, le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno quinquennale, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad

ettari fissi. Con le domande di pagamento annue, fermo restando gli appezzamenti iniziali, può essere richiesto un numero di ettari superiore (cfr. par. "Domanda di estensione")

8. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

9. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziate nella prima annualità per l'attivazionedel tipo di operazione 10.1.5 per il presente bando sono pari a 0,1 milioni di euro e nel quinquennio pari a 0,5 milioni.

10. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziate nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del Piano delle coltivazioni, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e dello stesso decreto del direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta nell'annualità di riferimento il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento.

Per le colture erbacee l'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Per le colture arboree l' importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile con le successive domande di pagamento.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

Per le motivazioni riportate al paragrafo precedente, per le colture erbacee non è prevista la domanda di estensione.

Per le colture arboree, la domanda di estensione a seguito dell'aumento della superficie ad impegno è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano colturale grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda ; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento o il piano colturale grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

10.5 Fasi del procedimento annualità 2016

Presentazione delle domande di aiuto e pagamento	Dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2018
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2018

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2017.

Le domande di aiuto fanno riferimento all'ultimo piano colturale grafico presentato dal 1 gennaio 2017 e propedeutico alla compilazione delle stesse.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

10.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11. CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 477/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delber di GR 805/2015."

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 e s.m.e i..

12. REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 805/2015 e alla delibera di GR n. 2985/2016 e s.m.e i..

13. ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra.

14. CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

15. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10.1 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

16. COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

17. CESSIONE

17.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente; il cessionario potrà presentare domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

17.2 CESSIONE PARZIALE

Per il tipo di operazione 10.1.5 <u>limitatamente alle specie erbacee</u>, per la quale la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione, numero di ettari e varietà coltivate, la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

Per il tipo di operazione 10.1.5 <u>limitatamente alle specie arboree</u> che comporta la fissità delle parcelle e l'obbligo del rispetto degli impegni su tutta l'UTE, in caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite;
- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione/misura; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.
 - Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse.

Nel caso di cessione parziale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- 2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

18. CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

- 1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- 2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

Per poter beneficiare dell'opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all'impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura scelto. Fino al momento dell'approvazione della graduatoria per il tipo di operazione/sottomisura/misura oggetto della conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la conversione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

19. RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

20. ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

21. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

22. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI.

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Documentazione fiscale di acquisto delle sementi di varietà da conservazione di cui ai DLgs 149/2009, Decreto Legislativo 267/2010 e al dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui al Decreto Legislativo 124/2010.
- Per i Coltivatori Custodi di cui alla LR 64/04:
 - Convenzione in essere e sottoscritta con Terre Regionali Toscane;
 - o Rinuncia al rimborso spese forfettario erogato da Terre Regionali Toscane a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui sopra.